



# Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

### OGGETTO:

**MODIFICA ART. 22 DEL "REGOLAMENTO SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE" COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DELL'11/05/2021 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DELL'11/07/2022**

L'anno **duemilaventitre** addì **sedici** del mese di **febbraio** a partire dalle ore **ventuno** e minuti **zero**, in presenza nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, al momento della trattazione del presente punto nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BORGESA Fabrizio - Sindaco	Sì
2. PIPINO Alessandra - Consigliere	Sì
3. BONAUDO Diego - Consigliere	Sì
4. BORELLO Alberto - Vice Sindaco	Sì
5. PICCOLI Laura - Consigliere	Sì
6. BRUNO Giampaolo - Consigliere	Sì
7. REGE MORET Susanna - Consigliere	Sì
8. BOTTA Gabriella - Consigliere	Sì
9. CANTORE Riccardo - Consigliere	Sì
10. LEUZZI Alessia - Consigliere	Sì
11. PUGLIESE Loris - Consigliere	No
Totale Presenti:	<b>10</b>
Totale Assenti:	<b>1</b>

Assume la presidenza il **Sindaco Sig. BORGESA Fabrizio**

Partecipa alla seduta il **Segretario Livio SIGOT**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. Si procede in continuazione alla trattazione dei diversi punti all'Odg.

**OGGETTO: MODIFICA ART. 22 DEL "REGOLAMENTO SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE" COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DELL'11/05/2021 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DELL'11/07/2022**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell'11/05/2021 è stato approvato il nuovo "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" e che lo stesso è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 23 dell'11/07/2022 con la quale si è modificato l'art. 22 del predetto regolamento alla lett. i);

Dato atto che questo Ente con deliberazione G.C. n. 8 del 28/01/2022 ha approvato il protocollo di intesa tra i Comuni di Condove, Associazione Confesercenti di Torino e Provincia, Comuni di Caprie, Chiusa di S. Michele, Sant'Ambrogio di Torino e Vaie per l'istituzione del distretto diffuso del commercio "Sacra di S. Michele".

Rilevato che i Comuni aderenti al Distretto diffuso del commercio "Sacra di S. Michele" hanno pensato di acquistare ed installare su tutte le attività commerciali presenti nel territorio, un'insegna con l'indicazione del settore merceologico con l'obiettivo di dare un'immagine comune a tutti i negozi del territorio al fine di migliorarne la visibilità, soprattutto di quelli piccoli. Questa iniziativa verrà finanziata con un contributo regionale.

Rilevato che per esentare tali insegne dal Canone Unico patrimoniale si rende necessario introdurre apposita esenzione sul regolamento inserendo apposito articolo come segue:

(le modifiche sono evidenziate in giallo e corsivo e riguardano la lettera l) aggiunta al precedente testo):

ARTICOLO 22 comma 1 lett. l)

**Articolo 22 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno e all'esterno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

*l) le insegne fornite dal Distretto Diffuso del Commercio " Sacra di S. Michele e Bassa Valle di Susa " o dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione del settore merceologico del negozio e riportanti il logo del Distretto Diffuso, la cui superficie non cumula con le ulteriori insegne presenti presso l'esercizio commerciale affinché nulla sia modificato per il conteggio dei mq. 5 di insegne di esercizio che già beneficiano di esenzione.*

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione delle modifiche al "Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

Considerato che il Revisore dei conti, dott. Roberto Dasso ha espresso il parere favorevole, di cui all'art. 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area finanziaria.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno",
- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Dato atto che:

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 adottata in data odierna con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2023-2025.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 adottata in data odierna con la quale è stato approvato il bilancio 2023-2025.

Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000

Con 10 voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

## D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti modifiche al "Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell'11/05/2021, (le modifiche sono evidenziate in giallo e corsivo e riguardano la lettera l) aggiunta al precedente testo):

ARTICOLO 22 comma 1 lett. l)

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno e all'esterno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

*l) le insegne fornite dal Distretto Diffuso del Commercio " Sacra di S. Michele e Bassa Valle di Susa " o dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione del settore merceologico del negozio e riportanti il logo del Distretto Diffuso, la cui superficie non cumula con le ulteriori insegne presenti presso l'esercizio commerciale affinché nulla sia modificato per il conteggio dei mq. 5 di insegne di esercizio che già beneficiano di esenzione.*

2. Di approvare il Regolamento "Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" coordinato e aggiornato con le modifiche apportate, che si allega alla presente deliberazione.

3. Di dare atto che le modifiche apportate al suddetto regolamento effettuate con il presente atto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

4. Di pubblicare nella apposita sezione dell'amministrazione trasparente il regolamento aggiornato.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**Il Sindaco**

Firmato digitalmente  
F.to: BORGESA Fabrizio

**Il Segretario Comunale**

Firmato digitalmente  
F.to : Livio SIGOT

---